

Ufficio Determinazioni Dirigenziali  
Settore: Sett. 1° Avv.  
Sett. 3° - Albo  
22 GEN. 2016

*W. M. L.*



18 GEN. 2016

## CITTÀ DI RAGUSA

### SETTORE I AVVOCATURA COMUNALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 27 GEN. 2016 N. <i>Ph</i>	OGGETTO: Liquidazione spese processuali sentenza Corte Suprema di Cassazione n. /15. Causa Comune c/ sig.ra I. Ei + 2 per la Cassazione della sentenza /09 della Corte di Appello di Catania.
N. 3 Settore 1 Data 18.01.16	

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2016 CAP. 1230 IMP. *16916*

MISSIONE 01 PROGRAMMA 11 TITOLO 1

MACROAGGREGATO 03 3° livello 02 4° livello 99 5° livello 000

IL RAGIONIERE

*A. L.*

L'anno duemila sedici, il giorno ~~dieci~~<sup>otto</sup> del mese di ~~gennaio~~<sup>febbraio</sup>, nell'ufficio della Avvocatura Comunale, su proposta del Funzionario Sig.ra E.Zapparrata il Dirigente del 1° settore, dott. Francesco Lumiera, ha adottato la seguente determinazione:

Si premette che con due distinte azioni, proposte rispettivamente con citazioni del 6.11.2001 e dell'11.6.2003, i sigg. D Li Di Er e Di

C agivano avanti la Corte di Appello di Catania per la determinazione della indennità di occupazione e della indennità di espropriazione di terreno di loro proprietà esteso mq 3.797, occupato ed espropriato dall'ente per la realizzazione del prolungamento di viale dei Platani; gli attori ritenevano incongrua la somma offerta sul rilievo che il terreno era edificabile e chiedevano, pertanto, che la Corte determinasse la giusta indennità di espropriazione,

che il Comune si costituiva regolarmente contestando la domande attoree e chiedendone il rigetto;

che con sentenza n. el 26.01.2009, la Corte di Appello di Catania determinava l'indennità dovuta ai sigg. D per le aree espropriate, oltre alla indennità di occupazione e ordinava all'ente il deposito presso la Cassa DD.PP delle somme spettanti, somme che venivano riconosciute tra i debiti fuori bilancio (Del.CC n.68 del 29.10.09).

Avverso la suddetta sentenza, il Comune, ritenuta tale sentenza ingiusta ed erronea, proponeva ricorso per Cassazione, articolato in tre motivi ( Delib. n. 391/09)

Con sentenza n. /15 la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dal Comune e condannato l'ente al pagamento in favore dei signori D delle spese processuali per complessivi € 14.200,00 (€ 14.000,00 compensi, € 200,00 esborsi) oltre spese generali ed accessori di legge.

Con nota del 5.10.15, l'avvocato Giuseppe Cassì, procuratore dei signori D nel giudizio di cui sopra, ha chiesto il pagamento delle somme dovute ai suoi assistiti in esecuzione della succitata sentenza, con pagamento diretto in suo favore, giusta accettazione sottoscritta dai sigg. D che si allega.

La somma da liquidare è così distinta:

-esborsi liquidati	€200,00
-compensi liquidati	€ 14.000,00
-rimborso spese generali (15%)	€ 2.100,00
-cassa previdenza avvocati(4%)	644,00
-IVA (22%)	€ 3.683,68
Per un totale di	€ 20.627,68

Per quanto sopra;

Vista la sentenza;

Preso atto che occorre provvedere all'impegno e liquidazione della superiore somma in favore dell'avvocato Giuseppe Cassì, giusta delega che si allega;

Visto che la superiore spesa trova copertura sul codice 0111103029900 alla voce spese per liti, arbitraggi etc., bilancio 2016;

Visto il D.Lgs 118/2011 e s.m;

Visto l'art.163, commi 1 e 3 del D.lgs 267/2000, esercizio provvisorio e\_gestione provvisoria;

dato atto che la spesa in questione non è frazionabile in dodicesimi per cui l'impegno dovrà essere assunto per l'importo totale delle somme da liquidare;

Visti gli art. 53 e 65 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30 ottobre 1997.

## DETERMINA

1. Di impegnare la complessiva somma di € 20.627,68 , per pagamento spese processuali in esecuzione della sentenza della Corte di Cassazione n. 19164/15, di cui in narrativa, al cap. 1230"Spese per liti, arbitraggi consulenze, etc.", cod. Missione 01, Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 03, imp. n. 169 /16, ai sensi del D.Lgs n.267/2000 art. 163 commi 1 e 2.
2. Di liquidare, con pagamento diretto, la superiore somma, per i motivi di cui in narrativa, in favore dell'avvocato Giuseppe Cassì del foro di Ragusa con accreditamento sul conto corrente intestato allo stesso presso la banca Agricola Popolare di Ragusa, di cui si allega codice IBAN
3. Di dare atto che trattasi di spesa obbligatoria non differibile né suscettibile di pagamento in dodicesimi in quanto trattasi di spesa regolata dalla legge.
4. Di autorizzare l'ufficio di ragioneria di questo comune ad emettere mandato di pagamento connesso con la superiore liquidazione entro e non oltre il 20 aprile 2016

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO  
(Sig.ra F. Zapparrata)

L'AVVOCATO RESPONSABILE  
(avv. Sergio Boncoraglio)

IL DIRIGENTE DEL 1° SETT.  
(Dott. Francesco Lumiera)

Si allega : Sentenza- Nota avv. Cassì-codice IBAN- Delega per riscossione somme-  
Trasmettersi Seg.Generale -Sett.3°

Oscurare per la sezione Atti ufficiali i seguenti dati-nominativi e dati giudiziari-

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE  
(Dott. Francesco Lumiera)

## SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 147 – bis e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa 26/1/2016

FINANZIARIO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 28 GEN. 2016

  
IL MESSO COMUNALE  
IL MESSO NOTIFICATORE  
(Licita Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 28 GEN. 2016 al 04 FEB. 2016

Ragusa 05 FEB. 2016

IL MESSO COMUNALE